

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. II
N. 12

PROPOSTA DI MODIFICAZIONE AL REGOLAMENTO

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FUSARO, BATTAGLIA, GITTI, BOZZI*Presentata il 24 novembre 1983*

Integrazione dell'articolo 68 del Regolamento della Camera concernente la presentazione dei progetti di legge

ONOREVOLI COLLEGGHI! — Già da tempo dottrina, operatori e gli stessi legislatori hanno individuato una delle cause non ultime dell'insoddisfacente attuazione delle leggi in gravi carenze nella progettazione legislativa.

Sin dal giugno 1981 l'allora ministro per la funzione pubblica Clelio Darida presentò alla Camera la relazione conclusiva della « Commissione di studio sui problemi concernenti la semplificazione delle procedure e la fattibilità e l'applicabilità delle leggi nonché l'approntamento dei conseguenti schemi normativi ». La relazione individua e segnala otto casi di ricorrenti difetti di tecnica legislativa.

Fra questi il fenomeno del cosiddetto « rinvio nominato a leggi ovvero a singole norme contenute in leggi precedenti » non è certo fra i minori. Secondo la Commissione esso « costituisce una non marginale componente di causalità esterna di difettosa, certamente lunga e faticosa, ap-

plicazione della legge, risolvendosi così in uno specifico elemento di carente fattibilità. L'aspetto patologico del fenomeno si aggrava allorché il testo normativo non appare recente ovvero allorché i rinvii o i richiami siano molteplici nel nuovo testo normativo ».

Un secondo, simile ma ancor più grave caso di difettosa tecnica di produzione normativa è quello di « rinvio innominato a legge e successive non specificate modificazioni ». In tale ipotesi la disfunzione, infatti, è resa più pesante dal fatto che alle già evidenti difficoltà di individuare il testo richiamato si aggiunge la incertezza sulla avvenuta modificazione, la non conoscenza della legge o delle leggi che abbiano introdotto la modificazione, nonché analoga non conoscenza sulla successione abrogativa o modificativa delle modificazioni nel tempo: sicché, come afferma la Commissione, « non si consente alcuna certezza al riguardo ». « Nessuna ragione, anche la più rispettosa della fun-

zione degli interpreti o commentatori della legislazione, può giungere a giustificare o rendere plausibile un siffatto grado di incertezza e di decifrabilità del dettato normativo da parte di un comune destinatario ».

Nel tentativo di ridurre i due negativi fenomeni che si è cercato di illustrare, si propone di integrare l'articolo 68 del Regolamento relativo alla presentazione dei progetti di legge con l'aggiunta di due commi.

Con il primo si impone al presentatore del progetto di allegare le normative richiamate al progetto medesimo in modo che esse possano essere stampate in appendice ad esso.

Con il secondo si definisce non ricevibile il progetto di legge contenente clausole generiche di rinvio a leggi e « successive modificazioni » non meglio determinate. Anche in questo caso al presentatore viene fatto obbligo di allegare le norme richiamate al testo presentato.

TESTO PROPOSTO

All'articolo 68, in fine, sono aggiunti i seguenti commi:

« 3. Allorché il progetto di legge rinvia esplicitamente ad articoli o commi o parti contenuti in altre leggi, il presentatore del progetto deve allegare il testo completo delle proposizioni normative richiamate, che verranno stampate come allegato al testo del progetto a cura degli uffici. In caso di inadempimento a tale obbligo il Presidente della Camera invita il presentatore ad adempiervi come condizione di ricevibilità del progetto.

4. Non è ricevibile il progetto di legge che contenga clausole di rinvio ad una legge e « successive sue modificazioni », o clausole simili, allorché le modificazioni si intendano già avvenute e non siano espressamente indicate. In tal caso il Presidente della Camera invita il presentatore a specificare per esteso e ad allegare il testo di tutte le norme richiamate. Qualora la clausola di cui sopra venga inserita nel corso del procedimento, ciascun parlamentare può in ogni momento sollevare la questione davanti al Presidente dell'Assemblea o della Commissione. Il procedimento è sospeso finché il presentatore non colmi la lacuna ».